

Data pubblicazione: 19 ottobre 2018

ESTRATTO DEL SENATO ACCADEMICO DEL 20 SETTEMBRE 2018

II DIREZIONE

3.2) MODIFICA DEL REGOLAMENTO SUI PROGRAMMI DI RICERCA DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI

.....OMISSIS.....

DELIBERA

la modifica dell'art.2 del REGOLAMENTO SUI PROGRAMMI DI RICERCA DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI, emanato con D.R. n. 2575 del 18.11.2014, come di seguito evidenziato:

TESTO VIGENTE	TESTO NOVELLATO
<p>Articolo 2 Funzioni dell'Ufficio competente in materia di programmi di ricerca</p> <p>1. Salvi i casi diversamente disciplinati da specifici provvedimenti, l'Ufficio competente in materia di programmi di ricerca (d'ora in poi, Ufficio competente) provvede a:</p> <p>a) gestire i rapporti con gli enti finanziatori;</p> <p>b) predisporre i contratti con gli enti finanziatori, da sottoporre alla firma del Rettore;</p> <p>c) fornire assistenza tecnica ai progetti e comunicare le istruzioni amministrative e contabili per la partecipazione ai programmi di ricerca, in particolare per quel che concerne le regole di rendicontazione e contabilizzazione;</p> <p>d) assicurare la formazione professionale, anche in presenza, del</p>	<p>Articolo 2 Funzioni dell'Ufficio competente in materia di programmi di ricerca</p> <p>1. Salvi i casi diversamente disciplinati da specifici provvedimenti, l'Ufficio competente in materia di programmi di ricerca (d'ora in poi, Ufficio competente) provvede a:</p> <p>a) gestire i rapporti con gli enti finanziatori;</p> <p>b) predisporre i contratti con gli enti finanziatori, da sottoporre alla firma del Rettore;</p> <p>c) fornire assistenza tecnica ai progetti e comunicare le istruzioni amministrative e contabili per la partecipazione ai programmi di ricerca, in particolare per quel che concerne le regole di rendicontazione e contabilizzazione;</p> <p>d) assicurare la formazione professionale, anche in presenza, del</p>

<p>personale relativamente alla partecipazione ai programmi di ricerca;</p> <p>e) gestire la banca dati dei progetti dell'Unione europea e internazionali;</p> <p>f) fornire assistenza ai dipartimenti e ai centri di spesa in caso di compensazioni operate sui finanziamenti erogati dagli enti finanziatori;</p> <p>g) supportare i dipartimenti e i centri di spesa in caso di audit contabile sui progetti finanziati.</p>	<p>personale relativamente alla partecipazione ai programmi di ricerca;</p> <p>e) gestire la banca dati dei progetti dell'Unione europea e internazionali;</p> <p>f) fornire assistenza ai dipartimenti e ai centri di spesa in caso di compensazioni operate sui finanziamenti erogati dagli enti finanziatori;</p> <p>g) supportare i dipartimenti e i centri di spesa in caso di audit contabile sui progetti finanziati.</p> <p>2. Su richiesta del responsabile del progetto, l'Ufficio competente può attivare specifiche azioni a supporto dell'attività di ricerca, provvedendo a:</p> <p>a) fornire assistenza tecnica per la costruzione del budget di progetto;</p> <p>b) supportare il gruppo di ricerca nella fase di negoziazione con gli Enti Finanziatori;</p> <p>c) operare a supporto della gestione del progetto in funzione di <i>project office</i> per la raccolta della documentazione necessaria alla stesura dei rapporti intermedi e finali,</p> <p>d) monitorare le opportunità di finanziamento per garantire continuità alla linea di ricerca;</p> <p>e) avviare contatti e attività di scouting per identificare nuove opportunità di collaborazioni scientifiche;</p>
--	---

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE